

Giudici di pace: carenze di organico e idonei GOP-VPO inutilizzati

La crisi degli uffici, i rinvii fino al 2032 e il mancato scorrimento delle graduatorie degli idonei, già formati e pronti all'immissione in servizio

1. La crisi strutturale degli Uffici del Giudice di Pace

La situazione degli **Uffici del Giudice di Pace** è da tempo al centro dell'attenzione di operatori del diritto e istituzioni per le **gravi carenze di organico** e le difficoltà strutturali che ne compromettono il funzionamento. Tali criticità si traducono in un progressivo **allungamento dei tempi di definizione dei procedimenti**, con particolare incidenza sulla fase di deposito delle sentenze.

In alcuni contesti territoriali, divenuti emblematici anche nel dibattito pubblico, si registrano rinvii che arrivano a fissare scadenze addirittura **fino al 2032**, con evidenti ricadute sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Il quadro appare ancor più allarmante se si considera l'**imminente ampliamento delle competenze del Giudice di Pace**, destinato a gravare su uffici già oggi in forte sofferenza.

2. Contesto di riferimento: dotazioni organiche e normativa.

L'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 rubricato "Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta organica dell'ufficio del giudice di pace", modificando la legislazione precedente in tema di dotazione organica e pianta organica dei magistrati onorari (GdP - GOT e VPO), ha previsto che la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari sia fissata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura e che, con separato decreto, il Ministro della giustizia determini la pianta organica degli uffici del giudice di pace e degli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica. Con il predetto decreto dev'essere, altresì, individuato per ciascun ufficio del giudice di pace, **il numero dei giudici onorari di pace che esercitano la legislazione civile e penale presso il medesimo ufficio, nonché il numero dei giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace.**

Con DM del 22 febbraio 2018, in applicazione dei criteri fissati dall'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 rubricato "Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta Organica dell'ufficio del giudice di pace", è stata individuata in 8000 unità la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari (6000 giudici onorari di pace e 2000 vice procuratori onorari).

Successivamente, con l'art. 1co. 630 L. 234/2021, nelle more della conclusione delle **tre procedure valutative per la stabilizzazione del contingente ad esaurimento (ormai ultimate)**, la dotazione organica complessiva è stata fissata in 6.000 unità (senza distinguere tra dotazione organica dei giudici onorari di pace e quella dei vice procuratori onorari). Tuttavia, all'esito delle procedure di stabilizzazione, la norma in questione ha espressamente previsto la rideterminazione della dotazione, con le medesime modalità di cui all'art. 3 del Dlgs 116/2017, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. il bando gop-vpo del 2023.

Con delibere consiliari del 6, 15 e 21 dicembre 2022 il Consiglio Superiore della Magistratura, **in attesa della rideterminazione sia della dotazione organica che della pianta organica degli uffici**

del giudice di pace e degli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica, ai sensi della normativa suindicata, ha provveduto a pubblicare, nei limiti della dotazione organica nazionale fissata dall'art. 1, comma 630 legge 30 dicembre 2021, n. 234, la **copertura di 1042 posti di magistrato onorario (657 giudicanti - GOP e 385 requirenti - VPO)**.

Ai sensi dell'art. 6 co. 7 del Dlgs 116/2017, in occasione del bando del 2023 il CSM ha deliberato, per ciascun Ufficio, **l'ammissione al tirocinio di un numero di aspiranti pari al numero di posti individuati, aumentato della metà. (985 giudicanti- 577 requirenti VPO)**.

A tal fine, si precisa che tutti gli aspiranti ammessi al tirocinio nel bando del 2023 (985 giudicanti- 577 requirenti VPO) hanno effettuato un percorso formativo comune e che, all'esito del prescritto semestre formativo, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto di cui al comma 6 art. 7 Dlgs. 116/17, ha formulato un parere sull'idoneità del magistrato onorario in tirocinio.

Per ciascun ufficio, acquisita la graduatoria di cui all'art. 7 co. 7 Dlgs 116/17 e la documentazione allegata, il CSM ha provveduto (e sta provvedendo per i distretti con procedure ancora in corso) a designare i magistrati onorari dichiarati idonei al conferimento dell'incarico **in numero pari ai posti individuati a bando (657 giudicanti - GOP e 385 requirenti - VPO)**.

Dal punto di vista normativo, quanto all'ammissione al tirocinio di un numero di **aspiranti pari ai posti individuati, aumentato della metà**, deve osservarsi quanto segue.

Ai sensi dell'art. 7 co. 8 e 9 del Dlgs 116/17, la graduatoria degli idonei, con efficacia biennale, ha l'obiettivo di colmare le scoperture di organico, dovendo la stessa essere utilizzata *“per il conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio”* (art. 7 co. 8), per la designazione *“per ciascun ufficio, (...) in relazione ai **posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto di cui al comma 11 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del presente comma.**”* (art. 7 co. 9), per la formazione di una graduatoria nazionale: *“Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al comma 7 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'articolo 6, comma 7, **possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, individuate con la delibera di cui all'articolo 6, comma 1 e risultate vacanti.** (...). Sulla base della graduatoria di cui al secondo periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.”* (art. 7 co. 10)

4. la posizione del CSM

L'utilizzo integrale delle graduatorie degli idonei è stato in più occasioni sollecitato al CSM anche da parte dei Presidenti di Tribunale che hanno evidenziando la necessità di colmare le gravi carenze di organico e l'opportunità di non disperdere un capitale umano già formato.

Tuttavia, sulle numerose istanze pervenute in tal senso, il CSM si è sempre espresso negativamente (*“- considerato che, facendo riferimento alle piante organiche ante riforma Orlando, numerosi Presidenti di Tribunale e Procuratori della Repubblica sollecitano questo Consiglio affinché proceda alla totale copertura degli organici dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari; - considerato che, ricostruita la normativa in materia nei termini di cui sopra, risulta oltremodo certo che allo stato gli unici posti di giudice onorario di pace e vice procuratore onorario vacanti sono*

*quelli determinatisi successivamente a quelli pubblicati con i bandi di cui alla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - n. 28 dell'11 aprile 2023; - considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 il Consiglio Superiore della Magistratura procede con delibera, da adottarsi ad anni alterni entro il 31 marzo dell'anno in cui deve provvedersi, alla individuazione dei posti da pubblicare, anche sulla base delle vacanze previste nei dodici mesi successivi, nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace e degli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica, determinando le modalità di formulazione del relativo bando nonché il termine di presentazione della domanda; - considerato, pertanto, che di ulteriori richieste si terrà conto ai fini della **emanazione di un successivo bando**".)*

5. La posizione del Ministero

Sul punto si riportata quanto emerge dalla “Relazione sull’amministrazione della Giustizia (anno 2025)” e, nello specifico, il paragrafo “*Personale della magistratura onoraria- Determinazione della pianta organica degli uffici del Giudice di pace e degli Uffici di collaborazione del Procuratore della Repubblica.*”. (pg. 385 ss)

Il Ministero, con un richiamo alle procedure di cui all’art. 2 L. 51/25, ha precisato che “*risulta di tutta evidenza che la procedura di determinazione del nuovo ruolo organico della magistratura onoraria potrà essere avviata solo risolta la questione della eventuale nuova procedura introdotta con l’ultima novella normativa.*”

6. Un tema poco valorizzato: gli idonei GOP-VPO formati e collocati in posizione non utile alla nomina

Nel dibattito sulle possibili soluzioni alla crisi della giustizia onoraria, l’attenzione si concentra prevalentemente sulla necessità di nuovi bandi o su interventi di riforma strutturale. Rimane invece sullo sfondo un profilo di particolare rilievo: la presenza di **ulteriori unità GOP-VPO rispetto** a quelle messe a bando, **già formate, valutate e dichiarate idonee** allo svolgimento delle funzioni onorarie.

Il **bando GOP 2023** ha previsto complessivamente circa **658 posti**, disponendo contestualmente l’ammissione al tirocinio di **ulteriori 328 ulteriori unità**, distribuite proporzionalmente nei vari distretti. Tali candidati hanno seguito **lo stesso percorso formativo dei titolari**, svolgendo il medesimo tirocinio semestrale previsto dall’art. 7 del bando e **conseguendo una valutazione finale di idoneità**.

A tal fine, giova precisare che la diversa collocazione in graduatoria di tutti gli aspiranti ammessi al tirocinio è stata operata, a parità di titoli, valorizzando il criterio la “minore età anagrafica” (ex art. 4, comma 4 lettera b), del D.lgs 13 luglio 2017 n. 116 ma appiattendo il requisito della maggiore anzianità professionale o di servizio “con il limite massimo di dieci anni di anzianità”(ex art. 4, comma 4 lett. a) Dlgs. 116/17), criterio recentemente dichiarato incostituzionale con sentenza nr. 213 del 2025.

La Corte ha chiarito che la legge delega (art. 2, comma 3, lett. c, l. n. 57/2016) imponeva di attribuire precedenza, a parità di titoli, al candidato con “la più elevata anzianità professionale” e solo in caso di ulteriore parità al candidato di minore età anagrafica, senza alcun limite temporale alla rilevanza dell’anzianità stessa. Di conseguenza, la previsione regolamentare che “appiattiva” a 10 anni la valutazione dell’anzianità, facendo poi prevalere la minore età anagrafica, è stata ritenuta in contrasto con la legge di delega e dunque costituzionalmente illegittima.

7. I benefici dello scorrimento delle graduatorie

Lo **scorrimento delle graduatorie degli idonei ad oggi non nominati** consentirebbe un'immissione in servizio estremamente rapida, stimabile in circa **40 giorni**, di **oltre 300 nuovi giudici onorari di pace**. Si tratterebbe di una risposta immediata a una crisi che richiede interventi urgenti, non differibili nel medio-lungo periodo.

Un'ulteriore opportunità è rappresentata dalla possibilità di impiegare inizialmente tali risorse presso l'**Ufficio per il Processo**, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del **PNRR**, per poi consentirne il successivo transito, decorso il periodo obbligatorio di sei mesi, presso gli **Uffici del Giudice di Pace**. In tal modo si realizzerebbe una valorizzazione efficiente di **capitale umano già formato**, sul quale l'amministrazione ha già investito risorse economiche e organizzative.

8. I limiti dell'attuale sistema di utilizzo delle graduatorie

Allo stato attuale, tuttavia, le graduatorie degli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie all'immediata nomina risultano **utilizzabili esclusivamente in caso di rinuncia o revoca dei candidati** nominati nella medesima graduatoria. Tale impostazione produce effetti paradossali, soprattutto nei territori caratterizzati da scoperture particolarmente gravi.

È stato segnalato, ad esempio, il caso dell'Ufficio del Giudice di Pace di **Busto Arsizio**, noto per rinvii fissati sino al 2032: pur in presenza di **due unità già formate e dichiarate idonee**, si è proceduto alla nomina di una sola unità titolare, mentre la "riserva" non può essere attinta in assenza di rinuncia o revoca, nonostante l'evidente insufficienza dell'organico.

9. Le analoghe criticità nel settore requirente

Le medesime considerazioni valgono anche per il versante requirente. Risultano infatti **circa 190 ulteriori unità idonee VPO** non nominate, malgrado le segnalate e diffuse carenze di organico presso numerose **Procure della Repubblica**. Anche in questo ambito, la mancata valorizzazione di risorse già idonee contribuisce ad aggravare una situazione organizzativa già fortemente compromessa.

10. Un'occasione mancata in un sistema prossimo al collasso

A fronte di scoperture tali da mettere a rischio la funzionalità complessiva del sistema giustizia, appare quantomeno singolare che il tema dello **scorrimento delle graduatorie GOP-VPO** non venga sistematicamente incluso tra le possibili misure correttive. Ciò anche considerando che l'eventuale indizione di un **nuovo bando** non consentirebbe l'immissione in servizio di nuovi giudici onorari **prima di almeno due anni e mezzo**.

In una fase storica in cui è richiesta un'**immediata iniezione di risorse umane**, la valorizzazione delle **di tutte le unità presente nelle graduatorie, già formate e dichiarate idonee** (allo stato non nominate unicamente perché eccedenti il numero dei posti messi a bando), potrebbe rappresentare una soluzione rapida, sostenibile e coerente con le esigenze di efficienza del sistema. Una soluzione che, pur non risolutiva, potrebbe contribuire in modo significativo a contenere gli effetti di una crisi ormai strutturale.

11.Quantificazione dell'onere finanziario annuo.

Il trattamento economico lordo pro capite dei giudici onorari immessi post decreto legislativo n. 116/20217 è il seguente:

normativa	Onorario pro giudice capite onorario	Indennità di risultato Massimo 30%	INAIL	Buoni Pasto 12 mensilità	Totale onere
Art. 23, co. 2 100%	16.140,00	4.842,00	90,00	924,00	21.996,00
Art. 23, co. 3 (80%)	12.192,00	3.874,00	90,00	924,00	17.800,00

Considerando, per eccesso, l'onere massimo (art. 23, co. 2 -100%=21.966,00) rapportato al totale complessivo della platea dei beneficiari (gop=328), **l'onere finanziario massimo a carico del bilancio statale sarebbe pari a 7.214.688**

Per conto della delegazione dei riservisti gop-vpo bando 2023:

[f.to](#)

Avv. Mariantonietta Specchia (rif. email: avvocatospecchia@gmail.com/ tel 333.6488666)

Avv. Spinitta Rosanna

Avv. Claudio Neri

Avv. Melfi Gabriele